

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 691 del 16 aprile 2009 - Legge Regionale 30 aprile 2002 n.7, art.47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n.526/2007, per danni da fauna selvatica.

PREMESSO CHE:

- la L. R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed inducendo nuove procedure amministrative contabili;
- l'art 47, comma 3, della citata normativa regionale, così come integrato dall'art 1 comma 5 della L. R. n. 15/2005 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- la richiamata nota prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- con delibera di G. R. n. 1731 del 10/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 con legge regionale n. 2 del 19 Gennaio 2009;
- la Giunta Regionale con delibera n. 261 del 23 Febbraio 2009 ha approvato il Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi dell'art 21 della L. R. 7/2002;

CONSIDERATO CHE:

- gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art 47 comma 3 della L. R. 7/2002 e sue s.m.i.;
- Con sentenza n. 1/2004 il Giudice di Pace di Lacedonia, pronunciandosi sulla domanda proposta da De Lorenzo Antonio per risarcimento danni al vigneto provocati da cinghiali, nei confronti della Provincia di Avellino e nei confronti della Regione Campania, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara la Provincia di Avellino e la Regione Campania tenute in solido al risarcimento dei danni arrecati al vigneto dell'attore dalla fauna selvatica;
- condanna la Provincia di Avellino e la Regione Campania in solido tra loro al pagamento in favore di De Lorenzo Antonio della somma di euro 2582,00 oltre interessi legali dalla domanda;
- condanna la Provincia di Avellino e la Regione Campania in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite che si che si liquidano in euro 1179,51 di cui euro 79,51 per spese vive anticipate, euro 600,00 per diritti ed euro 500,00 per onorario di avvocato oltre accessori di legge;
- L'Avvocatura Regionale in data 21/12/2007 ha trasmesso Al Settore Foreste, copia della sentenza 526/2007 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi;
- Con la sentenza 526/2007 il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi decidendo sull'appello proposto dalla Provincia di Avellino, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n.1/2004 così provvede:
 - accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
 - rigetta la domanda proposta dal Sig. De Lorenzo Antonio nei confronti della Provincia di Avellino;
 - condanna la Regione Campania al pagamento in favore di De Lorenzo Antonio della somma di euro 2582,00 oltre interessi legali dalla domanda;
 - condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in primo grado in favore dell'attore;
 - dichiara integralmente compensate tra la Provincia di Avellino ed il Sig. De Lorenzo Antonio le spese del giudizio di primo grado;
 - conferma per il resto la sentenza impugnata;
 - dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Regione Campania;
 - condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da De Lorenzo Antonio che liquida in complessive euro 1761,00 di cui euro 681,00 per diritti ed euro 1080,00 per onorari di avvocato oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;

- dichiara integralmente compensate tra la Provincia di Avellino e il Sig. De Lorenzo Antonio le spese del presente grado di giudizio;

In data 18/02/2009 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso l'Atto di Precetto ad istanza di De Lorenzo Antonio con il quale intima di pagare la somma di Euro 7920,17 comprensiva delle spese di precetto, sorte capitale e spese di giudizio di primo e secondo grado nonché gli interessi sulla sorte capitale pari presumibilmente ad euro 629,54 e gli interessi legali spese di primo grado pari ad euro 159,27 per cui la somma totale da riconoscere al Sig. De Lorenzo Antonio è pari ad euro 8708,98;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 1/2004 e della sentenza di appello del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 526/2007, nonché del conseguente Atto di Precetto si rende necessario provvedere a quanto deciso in sentenze:

PERTANTO

- la spesa di euro 8708,98 non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità ai sensi dell'art 47, comma 3 e 4 della l.r. n.7/02 quale obbligazione a seguito di sentenza esecutiva;
- il debito fuori bilancio in questione di euro 8708,98 derivante dalle predette sentenze del Giudice di Pace di Lacedonia e del Tribunale di San Angelo dei Lombardi, è certo liquido ed esigibile ;
- la Giunta regionale ,ai sensi dell'art 29 comma 9 lettera b) della L. R n.7/2002 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative ,in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità revisionale di base;

RITENUTO

- di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di euro 8708,98 oltre agli interessi ai sensi dell'art 47 comma 3 L. R. 7/02 e della DGR n.1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC n.52 del 20/11/2006;
- che a tanto si possa provvedere ,dotando il capitolo 580 all'interno della UPB 6.23.57 denominato "Pagamento di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002 di competenza AGC 11 ",all'uopo istituito della somma di euro 8708,98 e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124(UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del settore 02 AGC 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- che la responsabilità gestionale del capitolo 580 è attribuita all'AGC 11;
- di voler demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Acque Interne dell'AGC 11 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di euro 8708,98 da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57 all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- l'art 47 comma 3 della L. R. 30 Aprile 2002 n. 7 modificato dall'art. 22 della L. R. n1 del 30 Gennaio 2008 ;
- la nota dell'A. G. C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 877417 del 25/10/2006;
- la DGR 1731/2006;
- la L. R. n. 2 del 19 Gennaio 2009
- la DGR n. 261 del 23 Febbraio 2009
- lo Statuto della Regione Campania;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ,con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della L . R. 30 /04/2002 n. 7 così come modificato dall'art. 22 della L . R. n. 1 del 30/01/08 ,la somma complessiva di € 8708,98 appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Sign De Lorenzo Antonio nato a Monteverde (AV) il 09/09/1932 ed ivi residente al Corso Europa, C.F.DLRNTN32M09F660L, così come specificato nella allegata scheda di rilevazione di partita debitoria ;
- di prendere atto che la somma totale di € 8708,98 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo,a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- di allegare scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare ,ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b della L. R. n.7/2002,una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:
 - capitolo di spesa 124 (U .P .B 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 8708,98 ;
 - capitolo di spesa 580 (U. P. B. 6.23.57) incrementato dello stanziamento di competenza e cassa per € 8708,98 ;
- di demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 8708,98 da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, istituito con delibera di G. R. 1078 del 22/06/07 subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza al Consiglio Regionale della Campania; all' A .G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario;
- al Settore B. C. A.; all'A. G .C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; all'A. G. C. Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, al Settore Entrata e Spese, al BURC per la relativa pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

1 07/05/2009 16:16 CBT786113

AVV. MICHELE DE LORENZO

#2550 P.001/008

ORIGINALE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LACEDONIA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Coordinatore di Lacedonia, avv. Lucia Fargione, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 38 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2002 e
vertente tra:

De Lorenzo Antonio da Monteverde, rappresentato e difeso dall'avv. Michele De
Lorenzo giusta mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi in Monteverde al C.so Europa n. 25, - Attore -

E

Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Martino, mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta, e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla
Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo, - Convenuta -

Nonché Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Anna Carbone, giusta procura generale ad lites per notar Stefano
Cimmino, e con questi elettivamente domiciliata in San'Angelo dei Lombardi - Pal.
Regione c/o STAP Foreste. - Chiamato in Causa -

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.12.2003 in atti,
verbale che si ha qui per integralmente riportato e trascritto

Sentenza N° 1/04
15.04.2004
Dep. 16.04.2004

Deput. 15/04
Dep. 15/04

Dr. Lucia Fargione

07 2008 16:16 082756112

ANTONIO MICHELE DE LORENZO

#2550 P.002 1015

Svolgimento del processo

Il atto di citazione notificato 16 maggio 2002 De Lorenzo Antonio ha convenuto in
l'Amministrazione Provinciale di Avellino per ivi sentire accertare i gravi danni
provocati dai cinghiali o fauna selvatica al vigneto, dichiarare che il fatto costituisce
causa di risarcimento danni anche ai sensi della legge regionale n. 8/1996 e per l'effetto
condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2.582,29
relazione ai fatti di cui in premessa o in quella maggiore o minore, che il Giudice adito
è equa e giusta secondo il suo apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto
è comunque nell'ambito della competenza ratione valoris del Giudice adito
essente il cumulo operato. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti
laboratori di causa.

Ha a tal fine dedotto che quale coltivatore diretto è proprietario del terreno sito
Comune di Monteverde alla c.da "Pettolone" in catasto al foglio 6 p.lla 97, per una
superficie di Ha. 01.58.00 di cui Ha. 01.00.00 circa adibito a vigneto; che il giorno 25
dicembre 2000 un branco di cinghiali ha aperto un varco nella recinzione del detto
vigneto e ha divorato l'intero raccolto, provocando danni irreparabili anche alla struttura
del vigneto; che l'attore, a seguito di tanto, è stato costretto a ripiantare un nuovo vigneto
a protezione di rete metallica; che detto vigneto ricade in zona di ripopolamento e
che l'istante immediatamente dopo il fatto, avanzava richiesta di risarcimento
in pari a lire 5.000.000 ai sensi e nelle forme di cui all'art. 26 legge regionale
1996; Che la legge statale n. 157/1992, ha riconosciuto in capo allo Stato una
azione di titolarità dominicale della fauna selvatica, sgombrando il campo del vecchio
status di "res nullius"; che dalla acquisita condizione di proprietario della fauna
selvatica, incombono sullo Stato una serie di obblighi tra cui quello di risarcire i danni
causati a terzi; che senza esito è rimasta la richiesta di risarcimento danni.

07/2009 16:17 052788113

AVV. MICHELE DE LORENZO

#2850 P.003 1008

La prima udienza di comparizione si è costituita ritualmente l'Amministrazione Provinciale di Avellino la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere il giudizio di competenza del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato la Regione Campania, e nel merito ha eccepito la infondatezza della domanda di cui ne ha chiesto il rigetto con la condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite.

Essa disposta la chiamata in causa della Regione Campania, cui ha provveduto parte

La c, all'udienza del 07.02.2003 si è costituita anch'essa in giudizio eccependo in via

terminare il difetto di giurisdizione, per essere competente il giudice amministrativo; il

difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per

infondatezza. Con vittoria di spese e competenze di lite.

La causa, istruita con la produzione di documenti ed assunzione di prova per testi, è stata

il 19.12.2003 per la precisazione delle conclusioni e discussione e a tale udienza

è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione

Provinciale di Avellino e dalla Regione Campania non ricorre nel caso di specie.

La domanda proposta dall'attore, al di là del suo fondamento nel merito, appartiene alla

giurisdizione dell'AGO. Infatti il problema attinente alla qualificabilità della posizione dell'attore

come diritto soggettivo, tutelabile dinanzi il giudice ordinario, o come interesse legittimo,

tutelabile dinanzi il giudice amministrativo, va risolto tenendo presente la consistenza

attribuibile di volta in volta alla posizione soggettiva del danneggiato ed attribuendo essenziale

rispetto, a tal fine, al concreto atteggiarsi della disciplina positiva concernente la ristorabilità dei

prodotti dalla selvaggina protetta.

Come cui far riferimento nel caso che ne occupa sono l'art. 10 comma 8 lettera f) della legge

del 11 febbraio 1992 n. 157 e l'art. 26 della legge regionale Campania n. 8/1996.

/07 2009 15:17 002786115

AVV. MICHELE DE LORENZO

#2550 P.004 1006

Il tenore letterale della normativa invocata emerge con chiarezza che il pregiudizio economico
causato dalla fauna selvatica ai proprietari dei fondi, compresi nelle zone di ripopolamento e
che ha funzione risarcitoria in senso stretto, e, quindi, di reintegrazione patrimoniale, come
esclusivo di un potere discrezionale dell'amministrazione sia in ordine all'an che in ordine al
quantum. Infatti l'art.10 della legge n. 157/1992 dopo aver previsto la creazione di oasi di
conservazione e di rifugio della fauna selvatica, zone di ripopolamento e cattura e centri
di produzione di selvaggina, anche allo stato naturale - esplicitamente prevede -
alla lettera f) - l'emanazione di norme che fissino "i criteri per la determinazione del
risarcimento in favore dei conduttori", mentre il successivo art. 26 dispone che per "far
risarcire i danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole..... dalla fauna
selvatica" e' costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti".
Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al
comitato di cui al comma 2 che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante
sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione" ed infine l'art. 26
della Legge Regionale Campania è intitolato "Risarcimento danni alle produzioni agricole".
L'incondizionata doverosità della corresponsione del risarcimento risulta sancita anche dalle
disposizioni: "Il proprietario o il conduttore è tenuto a denunciare il danno, entro cinque giorni
dalla sua conoscenza, all'Ufficio Caccia della Provincia il quale entro i successivi trenta giorni procederà
all'accertamento del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo" e ancora "Entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, previo esame della pratica da parte del comitato
di cui al comma 3), la Provincia comunica al danneggiato l'importo del danno accertato" e
infine "La provincia provvederà al risarcimento del danno accertato nella misura del
danno" (art. 28 comma 4°, 5° e 6° legge regionale campania). In definitiva, ritiene questo
avvocato che il quadro normativo sopra esposto attribuisce al proprietario danneggiato un vero
e proprio diritto soggettivo al risarcimento senza lasciare spazio a valutazioni discrezionali da

/07 2008 16:15 082786112

AVV. MICHELE DE LORENZO

#2680 P.008 1008

ella pubblica amministrazione con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella
dizione del giudice ordinario.

ento anche le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, decidendo casi analoghi,
o chiarito che la controversia inerente al riconoscimento e alla liquidazione dei danni in
dei proprietari dei fondi danneggiati dalla fauna selvatica ricollegandosi alla materia del
sogetto al ristoro del pregiudizio economico sofferto rientra nella giurisdizione del
ce ordinario (cass. sez. un. 10.08.1999 n. 587; Cass. sez. Unite n. 12901/98; Sez. Unite n.
1/1991);

può ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sotto il profilo dell'art. 34 del
s n. 80/1998.

Art. 34 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
urbanistica ed edilizia. Nel caso di specie oggetto del giudizio non un atto, né un
provvedimento e né un comportamento della pubblica amministrazione ma azione di
rimborso danni arrecati dalla fauna selvatica al fondo dell'attore, incluso in zona di
isolamento e cattura.

la questione è necessariamente di competenza del giudice civile, unico giudice deputato

la cognizione in detta materia.

Merito la domanda è fondata e provata e merita accoglimento.

Si precisa che prima dell'entrata in vigore della legge quadro sulla caccia (l. 27

bre 1977, n. 968 - ora modificata dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la

zione della fauna selvatica onteotermica e per il prelievo venatorio) si riteneva

amente che gli animali selvatici viventi in libertà appartenessero alla categoria

le res nullius per cui ciascuno era libero di appropriarsene con la conseguente

abilità dei danni da essi arrecati. Il quadro normativo ha subito una trasformazione

ale con l'approvazione della citata legge quadro sulla caccia (legge 968/77 e 157/92)

707 2009 16:15 CERTBOLLE

AVV. MICHELE DE LORENZO

#2850 P.106 1009

è dichiarato la fauna selvatica italiana patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1).
quindi che la fauna selvatica è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello
combo su questo una serie di obblighi derivanti dalla acquisita condizione di
zio della fauna selvatica tra cui quello di risarcire i danni arrecati a terzi.
e la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato la legge n.
157/92 attribuisce alle Regioni l'emanazione di norme relative alla gestione e tutela di
le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e
ello, riservando alle province le funzioni amministrative di attuazione delle norme
ali in materia. Pertanto ritiene questo giudice che, se ed in quanto sussiste
bilità, le regioni e le province sono tenute in solido al risarcimento dei danni
ai a terzi dalla fauna selvatica. Sul punto la giurisprudenza ritiene invece
ato passivamente solo la Regione, ovvero l'ente che ha il potere di emanare norme
se alla gestione e tutela della fauna selvatica, in quanto la delega alla provincia non
meno la titolarità di tali poteri in capo alla Regione e deve essere esercitata
bito delle direttive dell'ente delegante. Nel caso di specie, però, la Provincia non
provveduto ad una corretta attuazione delle norme regionali relative alla gestione e
e della fauna selvatica; non ha provveduto alla predisposizione in concreto di piani
tico-venatori destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
con la cattura di selvatici presenti in soprannumero (art. 10 legge n. 157/92) e non
provveduto alla installazione di opere di recinzione. La Provincia inoltre non ha mai
izzato come ha utilizzato i fondi assegnati dalla Regione per l'anno 2000. Né
ende a vero l'assunto dedotto dalla stessa nella comparsa di costituzione che la
ione avrebbe provveduto allo stanziamento dei fondi solamente per l'anno 1996 in
eso dalla documentazione in atti, mai contestata, è emerso che negli ultimi cinque anni
ati per il risarcimento danni causati dalla fauna selvatica sono stati regolarmente
ati.

Raggiungasi inoltre che l'art. 26 L.R. n. 8/1996 attribuisce alla provincia anche i compiti di accertamento e liquidazione dei danni nella misura accertata, attraverso l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla Regione. L'amministrazione Provinciale, sebbene parte attrice abbia regolarmente inoltrato denuncia di danno in data 02.10.2000 a mezzo raccomanda ar., come si evince dalla documentazione in atti, non ha mai proceduto ai dovuti accertamenti come previsto dalla succitata normativa regionale.

In definitiva questo giudicante ritiene che la responsabilità della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Avellino vada ricondotta alla mala gestione della fauna selvatica. Infatti l'amministrazione Provinciale di Avellino è responsabile per non avere esercitato il suo potere di controllo sulle zone di ripopolamento della fauna selvatica nella zona ed in particolare per non aver provveduto alla installazione di opere di recinzione e la Regione Campania per non aver esercitato controllo per la migliore gestione della fauna selvatica e per non aver esercitato il potere sostitutivo sancito dall'art. 10 comma 10, legge n. 157/1992. Alla luce di tanto anche l'eccezione difetto di legittimazione passiva sollevata dalle convenute va rigettata.

L'ammontare del danno arrecato al vigneto dell'attore dalla fauna selvatica è provato dalla perizia in atti redatta dal geom. Pietro Zecchino, corredata di rilievi fotografici, e confermata dal tecnico redattore, assunto come teste. Nella perizia, mai contestata, il tecnico ha accertato che i danni presenti sul vigneto del De Loprenzo, esteso per circa Ha 01.00.00, erano da imputarsi ai cinghiali i quali avevano completamente distrutto l'uva prossima alla vendemmia e ne ha altresì quantificato l'ammontare dei danni pari ad euro 2.582,00.

La Regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Avellino sono quindi tenute in solido al risarcimento del danno arrecato al fondo dell'attore dalla fauna selvatica, pari a euro 2.582,00 oltre interessi legali dalla domanda.

707 2008 16:19 082786118

AVV. MICHELE DE LORENZO

#2850 P.ICE /008

L'accoglimento della domanda proposta da De Lorenzo Antonio determina in suo favore la regolamentazione delle spese di lite che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Lacedonia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Lorenzo Antonio nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino con atto di citazione notificato il 16.05.2002 e nei confronti della Regione Campania con atto di chiamata in causa notificato il 5.12.2002, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania tenute in solido al risarcimento dei danni arrecati al vigneto dell'attore dalla fauna selvatica;
- 2) Condanna l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore De Lorenzo Antonio della somma di euro 2.582,00 oltre interessi legali dalla domanda;
- 3) Condanna l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento ^{in favore dell'attore} delle spese di lite che si liquidano in euro 1.179,51 di cui euro 79,51 per spese vive anticipate, euro 600,00 per danni ed euro 500,00 per onorario di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Lacedonia il 16 gennaio 2004.

Il Giudice di Pace Coordinatore

Avv. Lucia Forgione

Lucia Forgione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 GEN 2004

Il Cancelliere - Ct
Dot. Giuseppe Ruggiero





AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A RANC

Prot. n. 2187/2004 / *Avv. ra*

(che si prega di citare nella risposta)

**Risarcimento danni causati a cose dalla fauna
selvatica.**

Oggetto:

Trasmissione sentenza Tribunale di S. Angelo
D.L. - Amministrazione Provinciale di Avellino
c/ Regione Campania e De Lorenzo Antonio

**SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA
CENTRO DIREZIONALE IS. A/6
NAPOLI**

Si trasmette, in allegato, per le determinazioni di competenza, copia della sentenza emessa dal Tribunale di S. Angelo D.L. - dr. Fabio Magistero - la quale, in accoglimento della domanda d'appello proposta dall'Amministrazione provinciale di Avellino in materia di danni provocati da fauna selvatica, riconosce, come da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2002, n.13907), la competenza della Regione in ordine all'adozione di tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, con conseguente addebito di responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni eventualmente cagionati a causa dell'inottemperanza degli obblighi connessi alla suddetta competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

Avv. Anna Carbone
Tel. 081/7963537

Avv. Anna Carbone

MA

3/1/08

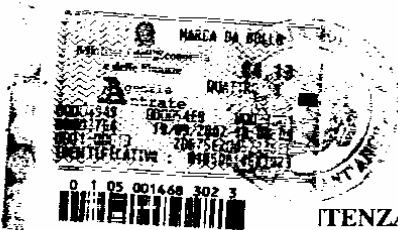
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007/1092127 del 21/12/2007

Dest. Foreste caccia e pesca

Protocollo 2007/1092127
In data 21/12/2007





COPIA



SENTENZA N.

526

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

526/07
455/05
9150
586/07
Magistro

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, ed in persona del dott. Fabio Magistro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente ad oggetto: appello G.d.P., riservata in decisione all'udienza del 19.6.2007 e vertente

tra

Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ferdinando Antonio di Martino, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e delibera di GP n. 162 del 4.3.2004, elettivamente dom.ta in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Via Boschetto, n. 1, presso il Centro per l'impiego,

appellante

e

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Carbone in virtù di procura per Notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17.9.2002, Rep. 35093 e delibera della Giunta Regionale della Campania, elettivamente dom.ta in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Via Petrule, presso Stap. Foreste-pal. Regione.

appellato- appellante incidentale

nonché

De Lorenzo Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv.to Michele De Lorenzo, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente dom.to presso lo studio del proprio difensore in Monteverde (AV), Corso Europa, n. 25,

appellato

CONCLUSIONI

Per Amministrazione Provinciale di Avellino: non rassegnate e dunque come da atti di causa e da scritti difensivi.

Per la Regione Campania: come da comparsa di costituzione risposta ed appello incidentale; difetto di giurisdizione del giudice ordinario, difetto di legittimazione passiva della Regione Campania; infondatezza della domanda.

Appellato:
appello
g. n. p.

STUDIO LEGALE
AVV. MICHELE DE LORENZO
C.so Europa, 25 - 83049 MONTEVERDE (AV)
P. IVA 02039350646
C.F. DLR MHL 67822 F6605

Per De Lorenzo Antonio: come da comparsa di costituzione e risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 26.5.2005 l'Amministrazione Provinciale di Avellino riassumeva il giudizio innanzi l'intestato Tribunale a seguito di sentenza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Ariano Irpino.

L'istante censurava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lacedonia con la quale l'Ente appellante e la Regione Campania erano stati ritenuti responsabili dei danni subiti da De Lorenzo Antonio alle proprie colture, per effetto dell'invasione del proprio fondo da parte di animali selvatici, nonché condannati al risarcimento dei danni relativi.

Sosteneva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la responsabilità esclusiva della Regione Campania e, comunque, l'erroneità della pronuncia di primo grado riguardo la identificazione e la quantificazione del danno.

Si costituiva anche la Regione Campania, promuovendo appello incidentale per non avere il Gdp dichiarato l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta in primo grado.

Si costituiva anche De Lorenzo Antonio, chiedendo il rigetto degli appelli.

Esaurita l'istruzione, la causa, all'udienza del 7.3.2006, sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione dal giudice istruttore, previa assegnazione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va detto che l'appello proposto davanti ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 c.p.c., ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente (essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il rapporto processuale originario dinanzi all'organo dichiarato competente) quantomeno nel caso in cui l'incompetenza del giudice adito sia, come nella specie, meramente territoriale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/08/2004, n. 17395).

Per ciò che concerne, invece, l'appello incidentale, va preliminarmente chiarito che, benché la copia del provvedimento di autorizzazione a resi-

stere in giudizio della Regione Campania non rechi la data e neppure la firma in calce del processo verbale, nondimeno, la stessa, trattandosi di copia e recando allegata altra pagina, contenente le firme del Dirigente del settore e del Coordinatore Area - nella quale si indica l'oggetto della predetta deliberazione - può ritenersi comunque idonea a consentire una valida costituzione in giudizio.

L'appello incidentale proposto dalla Regione è comunque inammissibile. Ed invero, nel sistema processuale vigente, l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perchè sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343, comma 1, c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, 12/12/2001, n. 15687).

Nella specie, anche a volere ritenere la censura incidentale implicitamente contenuta nella comparsa di costituzione innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, in quella sede la Regione si è costituita solamente alla prima udienza (22.6.2004) e dunque senza osservare il disposto dell'art. 166 cpc richiamato dall'art. 343 cpc.

Inoltre, è noto che a seguito di declaratoria di incompetenza e riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, il processo continua dinanzi a questo con tutte le preclusioni già verificatesi (Cass. civ., Sez. I, 28/02/2007, n.4775), per cui non può sfuggire alla sanzione di inammissibilità l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione innanzi all'intestato tribunale.

Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.

L'eccezione è infondata.

Secondo il recente insegnamento della Suprema corte, infatti, la domanda di condanna della P.A. al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di colture danneggiate da animali selvatici la cui caccia sia pre-

clusa spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma alcun rilievo la procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla normativa regionale, in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico"; né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema, che si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva, e come tale irrilevante [Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 20/04/2006, n. 9163].

Va adesso valutata la titolarità passiva del rapporto controverso.



Secondo i giudici di legittimità, il cui orientamento il tribunale condivide e fa proprio, *"Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 11 febbraio 1992 n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra regioni province e comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme"* (Cass. civ., Sez. III, 24/09/2002, n. 13907).

Non si può, dunque, dubitare che la Regione, in quanto titolare dei poteri anzidetti, sia tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica protetta arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni alle province ma anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte ed attuando gli interventi sostitutivi richiesti in caso di perdurante inerzia degli enti preposti.

Che unico responsabile sia la Regione Campania lo si desume anche dall'esame del complessivo impianto normativo, statale e regionale.

L'art. 9 della legge 11.2.1992, n. 157 (contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), rubricato "Funzioni amministrative", precisa che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui al successivo articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione.

L'art. 19 della legge, rubricato "Controllo della fauna selvatica", dispone che le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.

L'art. 26 della Regionale Campania n. 8/1996, rubricato "Risarcimento danni alle produzioni agricole", chiarisce in maniera non equivoca che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le Amministrazioni provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna. Alla costituzione del fondo deve provvedere la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo.

La norma prevede altresì un apposito procedimento per ottenere il risarcimento del danno che si inizia con la presentazione di una denuncia all'Ufficio caccia della Provincia.

Entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia, previo esame della pratica da parte di Comitato (composto dall'assessore provinciale delegato alla materia che lo presiede, tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale designati dalle



[Handwritten signature]

organizzazioni di appartenenza; da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura della provincia competente e da un funzionario del Settore foreste, caccia e pesca designati dall'assessore regionale delegato al ramo; da un dipendente dell'Ufficio caccia dell'Amministrazione provinciale, con funzione di segretario, designato dall'assessore provinciale delegato alla materia), la Provincia comunica al danneggiato l'importo del danno accertato.

Dall'analisi della predetta norma emerge evidente che alla Provincia è attribuito esclusivamente il compito di regolamentare il procedimento di risarcimento – con fondi della Regione – e che il primo Ente non assume alcuna funzione di controllo, che, invece, è espressamente riservata al secondo dall'art. 17, rubricato, appunto, "Controllo della fauna selvatica":

"1. La Giunta regionale, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui al precedente art. 11 lett. a), b) e c). Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle Associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od in-

sufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11 - 4° comma - e 22 - 6° comma della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio”.

La norma è chiara, dunque, nell'attribuire alla Regione Campania ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate (es. in materia di caccia: art. 9) o attuative (art. 11 in tema di piano faunistico; cfr., ancora, art. 26, regolante il procedimento volto a liquidare il risarcimento).

Infine, va detto che neppure dall'analisi dell'art. 19 del Dlgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede le funzioni attribuite alla provincia, può evincersi alcunché, posto che la norma, nell'indicare le funzioni amministrative che spettano al predetto Ente, alla lettera e), si limita a prevederne nel settore della *protezione* della flora e della fauna parchi e riserve naturali, senza dunque alcun riferimento specifico al controllo della fauna selvatica.

La titolarità passiva del rapporto spetta pertanto esclusivamente alla Regione della Campania, per cui la domanda attrice proposta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino va rigettata.

L'accoglimento dell'appello principale per difetto di titolarità passiva del rapporto – e dunque per un motivo, seppure di merito, ma necessariamente assorbente – e la sanzione di inammissibilità di quello incidentale – con conseguente impossibilità di valutarne il fondamento – precluderebbero al giudicante l'esame delle censure inerenti la fondatezza della domanda in ordine all'*an* ed al *quantum* del risarcimento.

Si affrontano tuttavia comunque le ulteriori questioni prospettate dall'appellante principale ai fini di quanto si dirà in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

Ed invero, va qui detto che nel giudizio di primo grado l'attore ha certamente fornito piena prova delle sue allegazioni, avendo il teste De Lorenzo Amedeo Carmelo, figlio dell'attore, confermato la circostanza che, in data 25.9.2000, il vigneto fu invaso dai cinghiali che distrussero il raccolto.

Ora, è noto che in materia di prova testimoniale non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato dai uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti (Cass. civ., Sez. III, 20/01/2006, n.1109). Sul punto non vi è stata specifica censura.

Circa il *quantum*, mentre è onere della parte che chiede il risarcimento del danno di dimostrarne la consistenza; spetta, invece, al giudice del merito il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, ricorrendo, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure, qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 18/04/2001, n. 5687).

Nella specie, il giudice, nel determinare il danno, ha fatto riferimento alla relazione tecnica di parte, ma tale riferimento non è stato specificamente censurato dalla Provincia, la quale si è limitata a sostenere che: *"il Giudice di pace ha giudicato in assoluta carenza di prova, confermando genericamente la valutazioni del c.t.p. Tra l'altro la condanna si presenta eccessiva e sproporzionata"* (cfr. pag. 10 dell'atto di appello; anche se l'appello della Regione è stato dichiarato inammissibile, solo per completezza si rammenta comunque che il predetto Ente ha aderito alla tesi dell'Amministrazione provinciale *"circa...l'assoluta mancanza probatoria sulla circostanza che il danno sia stato causato da animali selvatici, non potendo assumere pieno valore le dichiarazioni contenute nella CTP prodotta dall'attore..."*: cfr. pagg. 10 e 11 della comparsa di costituzione), senza, dunque, alcun riferimento alla deposizione resa dal teste De

Lorenzo Amedeo Carmelo e senza alcuna specifica contestazione del *quantum*.

Orbene, è noto che il principio della specificità dei motivi di impugnazione - richiesta dagli artt. 342 e 434 cod.proc.civ. per la individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinare il fondamento logico-giuridico (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n. 2217).

Per ciò che concerne tali aspetti, dunque, la sentenza sarebbe stata comunque confermata.

L'accoglimento dell'appello principale comporta come logica conseguenza una nuova regolamentazione delle spese processuali, che vanno integralmente compensate in entrambi i gradi tra l'Amministrazione Provinciale e De Lorenzo Antonio, stante l'obiettivo complessità del dettato legislativo in ordine a chi spetti la titolarità passiva del rapporto.

Nei confronti della Regione le spese devono seguire la soccombenza anche del presente grado di giudizio e si liquidano in dispositivo.

Il rimborso forfetario delle spese generali è un credito che consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass. civ., Sez. II, 03/04/2007, n.8238).

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sull'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante pt, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Regione Campania, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 1/04, depositata il 16.1.2004, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
- 1. rigetta la domanda proposta da De Lorenzo Antonio nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante pt;

*Direttore
del Tribunale
Avellino*

2. condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento, in favore di De Lorenzo Antonio, della somma di euro 2.582,00 oltre interessi legali dalla domanda;
3. condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in primo grado in favore dell'attore;
4. dichiara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di Avellino e De Lorenzo Antonio le spese del giudizio di primo grado;
 - conferma per il resto l'impugnata sentenza;
 - dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Regione Campania;
 - condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da De Lorenzo Antonio che liquida in complessive euro 1.761,00, di cui euro 681,00 per diritti ed euro 1.080,00 per onorari di avvocato/oltre rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge;
 - dichiara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di Avellino e De Lorenzo Antonio le spese del presente grado di giudizio.



Così deciso, in Sant'Angelo dei Lombardi, in data 6.11.2007.

Deposito in Cancelleria oggi

6-11-07

IL CANCELLIERE

[Signature]

Il giudice

dott. Fabio Magistro

[Signature of Fabio Magistro]



E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
Sant'Angelo dei Lombardi, li 12.11.07

IL CANCELLIERE C1
(Angelina Strazza)

A richiesta dell'Avv. *de Lorenzo*

si rilascia la seguente formula :



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo , al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti .

Sant'Angelo dei Lombardi, li 12.11.07

Il Cancelliere

F.to

E' copia conforme alla prima rilasciata in forma esecutiva.

Sant'Angelo dei Lombardi, li 12.11.07

IL CANCELLIERE C1
(Angelina Strazza)



**TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI
RELATA DI NOTIFICA**

Il..... richiesto dall'avv. Michele De Lorenzo quale
procuratore di De Lorenzo Antonio.

Il sottoscritto Assistente/ Collaboratore certifica di aver notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge l'atto che precede a

- 1) Amministrazione Regionale in persona del Suo legale Rappresentante p.t. inviandone copia al domicilio eletto sito in di S. Angelo dei Lombardi presso STAP Forestale Via Petrile - pal Regionale;
- 2) Amministrazione Provinciale in persona del Suo legale Rappresentante p.t. inviandone copia al domicilio eletto sito in di S. Angelo dei Lombardi presso il Centro Impiego alla Via Boschetto n°1

Consegnandone copia a mani

alla Via Boschetto n°1

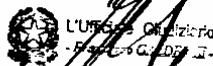
Consegnandone copia a mani *All'ingegner G.*

D. Kopf. Francese

Off. 15:11.07

L'UNIONE QUADRI
- Roma -

SPECIF.



SPECIFICA

[illegible]



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

2187/2004

Risarcimento danni causati a cose dalla fauna
selvatica.
Trasmissione precetto Amministrazione Provin-
ciale di Avellino c/ Regione Campania e De Lo-
renzo Antonio

SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA
CENTRO DIREZIONALE IS. A/6
NAPOLI

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza, in particolare alla nota prot.2008.0877548 e si trasmette, in allegato alla presente, per gli opportuni adempimenti di competenza, copia dell'atto di precetto rinotificato ad istanza di De Lorenzo Antonio.

Essendo, pertanto, intervenuta la suddetta notifica, si segnala la prima maggiorazione di oneri a carico del bilancio di riferimento che, perdurante la mancanza dei provvedimenti di Vs. competenza, aumenterà ulteriormente in caso di prevedibile ricorso alle procedure pignoratorie.

Vorrete, pertanto, adottare i provvedimenti del caso con l'urgenza che si è resa necessaria, notiziando opportunamente la scrivente Avvocatura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

Avv. Anna Carbone

Tel. 081/7963537

**PRESA IN CARICO
IN DATA 27 FEB. 2009**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0143309 del 18/02/2009 ore 13.00

Dest. Foreste, caccia e pesca

Fascicolo 2008 XXXV/1/1 69
Foreste, caccia e pesca



STUDIO LEGALE
AVV. MICHELE DE LORENZO
TEL (0827) 86115 - 340/3575623 - 339/7730534
e-mail: avv. delorenzo@tiscali.net
CORSO EUROPA, 25 - 83049 MONTEVERDE (AV)

02 /
2187/06

Corbace

ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA

1806

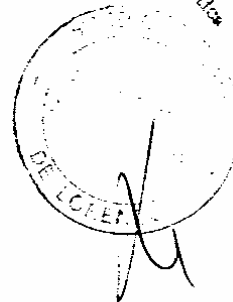
AW

De Lorenzo Antonio, nato a Monteverde (AV) il 09.09.1932 ed ivi residente al C/so Europa, cod. fisc. DLRNTN32M09F660L elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele De Lorenzo in Monteverde (AV) al Corso Europa n.25 che lo rappr-difende unitamente in virtù di mandato apposto a margine del presente atto,

Premesso che

- con sentenza n. 526/07, R.A.C n° 455/05; Cron n° 2152; Rep. 586/07; G.U. Magistro, depositata il 06.11.07, notificata il 22 aprile 2008 il Tribunale Civile di S. Angelo dei Lombardi, nell'accogliere l'appello principale proposto dall'Amministrazione Provinciale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n°04/04 del Giudice di Pace di Lacedonia, ha condannato la Regione Campania in persona del Suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di De Lorenzo Antonio:
 1. della somma di €. 2582,00 oltre interessi dalla domanda (28.09.2000);
 2. delle spese processuali liquidate in primo grado (pari ad €. 1.179,51 di cui €. 79,51 per spese vive anticipate, €. 600,00 per diritti, €. 500,00 per onorario di avvocato oltre accessori di legge);
 3. delle spese processuale delle secondo grado del giudizio in complessive €. 1761,00 di cui 681,00 per diritti ed €. 1.080,00 per onorario di avvocato, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- in data 12.11.07 la suddetta sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, è stata munita della formula esecutiva a firma del cancelliere

Visto e approvato
sull'originale



AW Corbace
10/2/09
9 FEB. 2009



Angela Strazza, già notificata in data 15.11.07 (al domicilio eletto) e in data 22.04.08 presso la sede legale dell'Amministrazione Regionale.

Tanto premesso, De Lorenzo Antonio, a mezzo del sottoscritto procuratore

INTIMA E FA PRECETTO

All'Amministrazione Regionale in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla Via S. Lucia, di pagare a mani del sottoscritto procuratore entro e non oltre il termine di giorni 10 (DIECI) dalla notifica del presente atto le sotto elencate somme con espressa avvertenza che, in difetto, si procederà immediatamente ad esecuzione forzata, anche presso terzi:

Prestazione	Spese Imp.	Spese Non I.	Competenze	
Posizione ed archivio				65,00
Disamina				16,00
Deposito marca registrazione				16,00
Accesso alle cancellerie di I° e II° grado				32,00
Registrazione sentenza e costo sentenza di I° grado		152,77		16,00
Accesso all'Ufficio Registro				16,00
Richiesta copie esecutive di I° e II° grado		34,08		96,00
Ritiro copie sentenze di I e II grado				32,00
Accesso alle Cancellerie				32,00
Disamina titoli esecutivi				32,00
Richiesta notifica sentenza e costo di I e II grado		28,17		32,00
Notifica a persone in più				20,00
Ritiro ed esame relate				32,00
Accesso ufficio notifiche per sentenze di I e II grado				32,00
Atto di precetto e bolli				65,00
Scritturazione e collazione				19,00
Delega ed autentica				16,00
Richiesta notifica precetto				16,00

Notifica a persone in più	10,00
Ritiro ed esame relate	16,00
Accesso ufficio notifiche	16,00
Consultazioni con il cliente	65,00
Corrispondenza informativa e spese	65,00
Onorario a precetto	45,00
Totali	C.0,00 C.215,02 C.802,00

Riepilogo

Competenze precetto (diritti + onorari)	C.802,00 +
Spese Imponibili	C.0,00 +
12,5% Rimborso spese generali su C.690,00	C.100,25 +
2% Cassa Nazionale Avvocati	C.18,45 =
Totale Imponibile	C.920,70 +
Iva 20%	C.184,14 +
Anticipazioni ex. art. 15/3 D.P.R. Nr. 633/72	C.215,02 +
Totale precetto	C.1.319,06 +
Sorte creditizia a sommare (sorte capitale C2582.00 + spese legali di I° e II grado)	C.6.601,11 =

Totale**€7.920,17**

S. E. e/o O. oltre al costo della notifica del presente atto a margine segnalato, oltre agli interessi sulla sorte capitale di € 2582.00 dal 28.09.2000 al soddisfo, oltre agli interessi sulle spese legali di primo grado e successive occorrende.

Si dichiara che il presente procedimento ha un valore che rientra nello scaglione di €.
26000,00

Ampie salvezze

Monteverde, 29.01.09

Avv. Michele De Lorenzo



TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI
RELATA DI NOTIFICA

02 FEB 2009

Il richiesto dall'avv. Michele De Lorenzo quale procuratore di De Lorenzo Antonio. Il sottoscritto Assistente/ Collaboratore certifica di aver notificato atto di precetto All'Amministrazione Regionale in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla Via S. Lucia, in plico raccomandato con avviso di ricev. spedito a mezzo del servizio postale del locale ufficio, come per legge.

Modello unico di espletto notificato
con atto di precetto
del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
S. Angelo dei Lombardi

02 FEB 2009



L'UFFICIALE C. 63
Giuseppe ROSSI

30.1.08
650 A/
3
89

Avvocati.it



Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 16-04-2004

Data finale: 30-05-2009

Capitale iniziale : € . 1.179,00 pari a L. 2.282.862

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Eur
16-04-2004	31-12-2004	2.5 %	260	€ . 1.179,00	€ . 20,9
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€ . 1.179,00	€ . 29,4
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€ . 1.179,00	€ . 29,4
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€ . 1.179,00	€ . 29,4
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€ . 1.179,00	€ . 35,3
01-01-2009	30-05-2009	3 %	150	€ . 1.179,00	€ . 14,5

Totale interessi : € . 159,27 pari a L. 308.388

Capitale+interessi : € . 1.338,27 pari a L. 2.591.250

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

Calcolo interessi

Calcola online il tuo prestito e confronta le offerte di 15 banche
www.prestionline.it

Calcolo Interessi Usurai

Studio professionale: calcolo interessi usurai bancari
www.k.ping90.com

Prestiti Person

5.000 € Subito e 5
40€/mese. Preven
credito, plusvalore.

V V

Avvocati.it- Copyright Giuffrè Informatica srl - 2009

Partita IVA 06

Valeriano G. G. G. G.

Avvocati.it **Calcolo degli Interessi Legali**

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 28-09-2000

Data finale: 30-05-2009

Capitale iniziale : € 2.582,00 pari a L. 4.999.449

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Eur
28-09-2000	31-12-2000	2.5 %	95	€ 2.582,00	€ 16,7
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ 2.582,00	€ 90,3
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€ 2.582,00	€ 77,4
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€ 2.582,00	€ 77,4
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€ 2.582,00	€ 64,5
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€ 2.582,00	€ 64,5
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€ 2.582,00	€ 64,5
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€ 2.582,00	€ 64,5
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€ 2.582,00	€ 77,4
01-01-2009	30-05-2009	3 %	150	€ 2.582,00	€ 31,8

Totale interessi : € 629,54 pari a L. 1.218.955

Capitale+interessi : € 3.211,54 pari a L. 6.218.404

Collaborate con noi, segnalando eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

ERSEL Gestione Patrimoni*Interessi sul Capitale*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N 1 DEL 13/03/2009

Area 11

SETTORE 05

SERVIZIO 01

Il sottoscritto Gennaro Grassi nella qualità di responsabile del Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del creditore : De Lorenzo Antonio nato a Monteverde (AV) il 09/09/1932 ed ivi residente al Corso Europa C.F. DLRNTN32M09F660L.

Oggetto della Spesa : Riconoscimento della spesa di euro 8708,09 per risarcimento danni al vigneto del Sig. Antonio De Lorenzo, provocati dalla fauna selvatica.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n.1/2004 e sentenza di appello del Tribunale di San Angelo dei Lombardi n. 526/2007,Atto di Precetto;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il Sig. De Lorenzo Antonio ha subito nell'anno 2000, danni al proprio vigneto provocati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Lacedonia ha ritenuto responsabili in solido la Provincia di Avellino a la Regione Campania al risarcimento dei danni arrecati al vigneto del Sig. De Lorenzo Antonio dalla fauna selvatica.

Il Tribunale di San Angelo dei Lombardi in accoglimento della domanda di appello proposta dalla Provincia di Avellino in materia di danni provocati da fauna selvatica, ha riconosciuto che la titolarità passiva spetta esclusivamente alla Regione Campania, riconoscendo la Regione responsabile del danno arrecato dalla fauna selvatica;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 1/2004; Sentenza del Tribunale di San Angelo dei Lombardi n 526/2007;Atto di Precetto su sentenza a firma dell'Avv. Michele De Lorenzo;

Importo euro come da sentenze e precetto	7.920,17
Interessi SI	788,81
Totale debito euro	8.708,98

Gli interessi sono riconosciuti in sentenza e richiesti con atto di precetto.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio :esecuzione di sentenze;**
- b) che al momento sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di euro 8708,98 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili,**
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss.del Codice Civile;**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art 47 della Legge Regione Campania n-7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

EURO 8.708,98

Allega la seguente documentazione :

**Sentenza n. 1/2004 Giudice di Pace di Lacedonia; Sentenza n. 526/2007;
n. 1 Atto di Precetto.**

**IL DIRIGENTE
Dr Gennaro Grassi**